

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, PARCHI DI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art.9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, le modalità di concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività.

ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE AREE

Le attività di cui al precedente art. 1 sono esercitate sulle aree comunali o in quelle aree di cui l'Amministrazione Comunale ha la disponibilità, destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge n. 337/1968.

ART. 3 – ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ai sensi della citata legge n. 337/1968, sono considerati "Spettacoli Viaggianti", le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, anche permanenti ed in maniera stabile.

ART. 4 – GIOCHI

Si intendono per giochi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è necessaria la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione dei premi. Su tali apparecchi deve essere indicato in modo ben visibile il nominativo del titolare.

ART. 5 – CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione di aree disciplinata dal presente regolamento è rilasciata esclusivamente a titolari di attrazioni che siano in possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art.69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e all'art.19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
2. La concessione di suolo pubblico per l'attività di un parco divertimenti, esclude la contemporanea concessione per attività di altro parco divertimenti sul territorio comunale.
3. La concessione dell'area non costituisce licenza di Polizia Amministrativa per pubblici trattenimenti di cui al precedente comma;
4. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento:
 - a) dal Responsabile del Servizio per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dell'atto di concessione;
 - b) dal Sindaco per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse.

TITOLO II- PARCO DIVERTIMENTI PER LA FESTA DEL PERDONO NEL CAPOLUOGO

CAPO I - MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 6 - PARCO DIVERTIMENTI PER LA FESTA DEL PERDONO NEL CAPOLUOGO

L'attività delle attrazioni si svolge, durante la festa del Perdono nel Capoluogo, ricorrente nella prima domenica di Ottobre.

Fatta salva la possibilità di individuare nuove aree alternative con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il parco divertimenti della festa del Perdono, si svolge esclusivamente all'interno di piazza delle Fiere, appositamente separata dalla sede stradale da striscia laterale continua.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze rivolte ad ottenere la concessione di suolo pubblico per il parco divertimenti della festa del Perdono nel Capoluogo, allestito ogni anno per la prima domenica di ottobre, devono essere presentate entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno cui si riferiscono, pena l'esclusione.

Dette istanze devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o inoltrate a mezzo Raccomandata postale A.R. In quest'ultimo caso farà fede la data del timbro postale di partenza. Le domande spedite o presentate oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco, redatte in carta da bollo e devono contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete dell'interessato con l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e gli estremi della licenza rilasciata dal Comune di residenza;
- tipologia dell'attrazione per cui si richiede la concessione con la denominazione ufficiale di cui all'elenco previsto dall'art. 4 della legge n. 337/68;
- esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di pedane, sporgenze, pensili, cassa, ecc.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è affidata all'Ufficio Polizia Municipale, previo parere consultivo espresso da una commissione composta da:

- Sindaco o suo delegato;
- Responsabile Ufficio Polizia Municipale o delegato;
- Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.

L'ufficio competente dell'istruttoria, comunicherà l'accoglimento o il diniego della richiesta. Nella suddetta comunicazione verrà precisato il termine perentorio entro il quale l'interessato dovrà presentare i seguenti documenti o idonea documentazione sostitutiva:

- certificato di collaudo e verifiche statiche delle strutture ed impianti, effettuato da un professionista iscritto all'albo, con validità prevista dalle disposizioni vigenti;
- marche da bollo necessarie per il rilascio della concessione e licenza;
- qualsiasi altro documento da prodursi sulla base di disposizioni normative successive al presente Regolamento.

ART. 9 – REQUISITI PREFERENZIALI

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità degli spazi all'interno delle aree predestinate, agli effetti del rilascio della concessione, l'Ufficio Polizia Municipale, formerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- anzianità di frequenza nel parco con la stessa attrazione – punti 10 per ogni presenza, per un massimo di 100 punti;
- residenza nel Comune – punti 1;
- residenza nella Provincia – punti 0,50;
- residenza nella Regione – punti 0,25.

A parità di punteggio sarà privilegiato l'ordine di presentazione della domanda secondo quanto previsto nel precedente art. 6;

ART. 10 – CONCESSIONI DI POSTO PER FREQUENTATORI ABITUALI

Sono frequentatori abituali coloro che hanno partecipato al parco divertimenti della festa del Perdono nel Capoluogo negli ultimi sei anni ; il tutto comprovato dalla documentazione in atti o da regolare ricevuta di pagamento TOSAP.

Ai frequentatori abituali viene rilasciata la concessione di posto su presentazione di regolare istanza, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 7, salvi i casi di diniego, di revoca e di decadenza previsti dal presente regolamento.

ART. 11 – ASSENZA ANNUALE DEI FREQUENTATORI ABITUALI

I frequentatori abituali che per un anno non intendono partecipare al Parco della festa del Perdono, senza perdere il diritto ad ottenere la concessione di cui all'articolo precedente, sono tenuti a comunicare la loro assenza almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La conservazione della condizione di frequentatore abituale ed il conseguente diritto ad ottenere la concessione, non è ammessa se la comunicazione di assenza di cui al comma 1 precedente si ripete, da parte del medesimo esercente nei tre anni successivi.

I frequentatori abituali che non partecipano al parco divertimenti, senza provvedere alla tempestiva comunicazione di cui al comma 1, perdono il diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. precedente.

ART. 12 – ATTRAZIONI NOVITA'

Le attrazioni che costituiscono assoluta novità per la piazza avranno diritto alla concessione per un anno, qualora sia possibile reperire lo spazio necessario. La concessione non può essere ripetuta nei cinque anni successivi.

ART. 13 – MANCATA PARTECIPAZIONE

La mancata partecipazione alla manifestazione dopo che è stata assegnata la concessione dell'area, se non dovuta a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dell'esercente dal parco divertimenti per il successivo anno, nonché se frequentatore abituale, la perdita del diritto ad ottenere la concessione in virtù di tale qualità.

L'esercente cui è stata assegnata la concessione, se non può partecipare al parco divertimenti per cause di forza maggiore, deve comunicarlo al Comune non appena tali cause siano sopraggiunte e comunque non più tardi di due giorni. La mancata partecipazione dovuta a cause di forza maggiore, se comunicata entro il termine stabilito ed adeguatamente documentata con le modalità di cui al

comma successivo, non comporta la sanzione prevista dal comma 1, né la perdita della qualità di frequentatore abituale.

La rinuncia alla partecipazione con comunicazione motivata pervenuta al Comune entro cinque giorni dalla notizia dell'assegnazione della concessione non comporta la sanzione dell'esclusione dell'esercente dal parco divertimenti per il successivo anno.

ART. 14 – SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

E' consentita la sostituzione dell'attrazione esercitata senza che ciò comporti, per i frequentatori abituali la perdita del diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. 10 e, per tutti gli esercenti, la perdita dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione precedente, alle seguenti condizioni:

- che la nuova attrazione sia dello stesso tipo della precedente, oppure sia di tipo e caratteristiche manifestamente diverse da quelle dei frequentatori abituali presenti nel parco;
- che le dimensioni della nuova attrazione non comportino, rispetto a quelle della precedente un aumento delle misure di ingombro e quindi possa essere impiantata senza impedire l'allestimento delle attrazioni degli altri frequentatori abituali o che comunque siano attaccate fra loro.
- Non è ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.

ART. 15 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DELL'ATTRAZIONE

Il trasferimento di proprietà dell'attrazione comporta la conservazione della condizione di frequentatore abituale, se posseduta, e dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione purchè trasferita in uno dei seguenti casi:

- successione mortis causa;
- cessione definitiva dell'attrazione a favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado conviventi e già cooperanti nella gestione dell'attrazione;
- vendita dell'attrazione con contestuale ed espressa rinuncia da parte del venditore e a favore dell'acquirente del diritto ad ottenere la concessione come frequentatore abituale e/o dell'anzianità di domanda maturata.

Colui che è subentrato nella titolarità dell'attrazione deve presentare, insieme alla domanda di concessione, adeguata documentazione della sussistenza di uno dei casi indicati nel comma precedente.

ART. 16 – DANNI DI NATURA DOLOSA AD ATTRAZIONI DI FREQUENTATORI ABITUALI

Se l'attrazione di un frequentatore abituale viene danneggiata a seguito di atti vandalici o comunque di natura dolosa compiuti da terzi ed adeguatamente documentati, il frequentatore abituale conserva il diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. 10 e può comunque installare nello spazio assegnatogli una diversa attrazione.

ART. 17 – GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il titolare dell'attrazione al quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestire l'attrazione direttamente o delegando per scritto parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° già cooperanti nella gestione dell'attrazione.

E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma dell'area.

In caso di accertata infrazione al divieto di cui ai comma precedenti, sarà immediatamente revocata la concessione per l'attrazione in oggetto e tanto il cedente, quanto il concessionario saranno esclusi dal parco per i successivi cinque anni.

ART. 18 – RIDUZIONE DELLO SPAZIO IN CUI E' ALLESTITO IL PARCO GIOCHI

Nel caso in cui il Comune riduca lo spazio destinato all'allestimento del parco per la festa del Perdono, o decida che il parco medesimo sia allestito in altro spazio di dimensioni ridotte, le concessioni di area saranno rilasciate escludendo nell'ordine le concessioni rilasciate a frequentatori abituali a partire da quelle più recenti.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI

ART. 19 – ALLESTIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

E' compito del Comune predisporre apposita planimetria delle aree di cui all'art. 2, individuando, gli spazi nei quali installare le singole attrazioni.

Le attrazioni che siano state sistemate al di fuori delle aree previste dalla planimetria di cui sopra, devono essere spostate e di nuovo allestite in conformità della planimetria medesima.

ART. 20 – MISURE DI INGOMBRO

Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio pari alle misure d'ingombro dichiarate nell'istanza di cui all'art. 7.

Se viene accertato che un'attrazione occupi una superficie maggiore di quella dichiarata, in modo da comportare l'impossibilità di allestire altre attrazioni o di disporre degli spazi per le necessarie misure di sicurezza, il titolare è escluso dal Parco, e, se in possesso, perde la qualifica di frequentatore abituale.

ART. 21 – ORARIO DI ATTIVITA' DELLE ATTRAZIONI

L'attività delle attrazioni inizia non prima delle ore 10,00 e deve terminare entro le ore 24,00.

Nei giorni di fiera e nei giorni festivi, l'inizio delle attività può essere anticipato alle ore 08,00

Le attrazioni durante l'orario di apertura del Parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente vigilate dal concessionario, dai suoi familiari o coadiutori.

Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata alle attrazioni ed ai giochi.

ART. 22 – DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

L'ufficio Polizia Municipale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco divertimenti, l'uso appropriato degli apparecchi sonori, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la pulizia dell'area.

ART. 23 – CAROVANE DI ABITAZIONE

L'Amministrazione Comunale individua gli spazi destinati alla sosta delle carovane di abitazione. In tali spazi potranno trovare posto solo le carovane di abitazione degli esercenti che partecipano al parco divertimenti.

Le carovane di abitazione ed ogni altro mezzo necessario all'esercizio del mestiere dovranno essere sgomberati entro 3 giorni dalla conclusione del parco.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare i partecipanti al parco a permanere nelle aree di sosta, oltre il termine di cui sopra, qualora sussistano valide ragioni quali ad esempio l'obbligo di frequenza scolastica dei figli o per sopraggiunte cause di forza maggiore.

CAPO III – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

ART. 24 – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'esercente è tenuto a corrispondere la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alla tariffa, entro i termini e con le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.

L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento del suolo pubblico è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione.

ART. 25 – REQUISITI DI SICUREZZA

L'accertamento della mancata rispondenza di un'attrazione ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi, comporta la revoca della concessione e l'esclusione dell'esercente dal parco divertimenti con l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto abbia già allestito.

ART. 26 – CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO ED AL BUON COSTUME

Nel caso in cui l'esercizio di un'attrazione risulti essere contrario all'ordine pubblico, al buon costume o costituisca elemento di disturbo del parco, l'Amministrazione Comunale può disporre, oltre la revoca della concessione, l'immediata cessazione dell'attività e l'allontanamento dell'attrazione medesima dal parco divertimenti.

ART. 27 – RESTITUZIONE DELL'AREA

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area in condizioni di ordine, di pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.

Ogni modifica che il concessionario intende apportare all'area o introdurre in essa deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione; a conclusione del parco divertimenti il concessionario ha in ogni caso l'obbligo, non appena rimossa l'attrazione, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.

In caso di violazione di quanto disposto dal comma precedente, l'Amministrazione può far eseguire i lavori di ripristino dell'area addebitando le spese al concessionario.

ART. 28 – ALTRI OBBLIGHI

I concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte le disposizioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, nonché quelle prescritte contestualmente al rilascio della concessione.

ART. 29 – SANZIONI

Il Responsabile del Servizio può decretare la decadenza della concessione già rilasciata ed il divieto di ottenerla per gli anni successivi in conseguenza della violazione dei seguenti articoli, tenuto conto della gravità e della reiterazione delle violazioni medesime:

art. 19 (allestimento del parco divertimenti);

art. 21 (orario di attività delle attrazioni);

art. 27 (restituzione dell'area);

art. 28 (altri obblighi).

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni espressamente previste dall'art. 17 (gestione diretta dell'attrazione, divieto di subconcessione), dall'art. 24 (tassa di occupazione suolo pubblico), art. 25 (requisiti di sicurezza), art. 26 (contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume).

TITOLO III – CIRCHI EQUESTRI

Art. 30 – AREA DI ALLESTIMENTO

I circhi equestri possono essere allestiti nelle aree di cui all'art. 2. L'area sulla quale il circo viene allestito è stabilita dall'Amministrazione Comunale su richiesta del titolare.

ART. 31 – DOMANDA DI CONCESSIONE

Al fine di ottenere la concessione di un'area per l'allestimento di un circo equestre, il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco, specificando:

- generalità complete dell'interessato ed estremi del codice fiscale;
- collocazione e dimensioni dell'area che intende occupare;
- tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature;
- tipo di animali facenti parte dello spettacolo.

La domanda di concessione dell'area deve pervenire al Comune almeno 20 giorni prima del programma inizio degli spettacoli.

ART. 32 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale esamina la richiesta di concessione e decide, a suo insindacabile giudizio, sul rilascio della concessione stessa. Il rigetto della domanda è reso noto all'interessato con comunicazione in cui sono indicati i motivi di pubblico interesse dai quali è dipeso.

In ogni caso non possono essere concesse aree per lo svolgimento di spettacoli di circhi equestri nel periodo in cui è allestito il Parco divertimenti della festa d'Ottobre.

In caso di domande concorrenti, l'Amministrazione, nell'assegnare la concessione tiene conto delle dimensioni e della spettacolarità dei circhi e si conforma, per quanto possibile, al principio della rotazione.

ART. 33 – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il titolare del circo è tenuto a corrispondere la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alla tariffa, entro i termini e con le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.

L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento della tassa di cui al comma precedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

ART. 34 – PULIZIA DELL'AREA

E' fatto obbligo al titolare del circo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti organici, liquidi e solidi nei modi previsti dalla normativa vigente.

Le spese per lo smaltimento dei rifiuti organici, sono interamente a carico del titolare del circo.

ART. 35 – RESTITUZIONE DELL'AREA

Le carovane, i carriaggi, e tutte le attrezzature del circo devono sgomberare l'area occupata entro 3 giorni dalla conclusione degli spettacoli, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

E' fatto obbligo al titolare del circo di restituire l'area in condizioni di ordine, di pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.

Ogni modifica che il titolare intenda introdurre nell'area deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione; a conclusione degli spettacoli il titolare del circo ha in ogni caso l'obbligo, non appena rimosse le attrezzature, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.

All'atto del rilascio della concessione il titolare dovrà versare una cauzione per eventuali danni causati alle strutture, servizi ed aree di proprietà comunale, mediante assegno circolare intestato al Comune di Castiglion Fibocchi o, equivalente polizza fideiussoria dell'importo di euro 500, salvo il risarcimento del maggior danno.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge n. 337/18.0.1968, al R.D. n. 773 del 18.06.1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e ogni altra disposizione di legge o di regolamento concernente la materia relativa ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi di divertimento o circhi equestri.